

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2618/90 DELLA COMMISSIONE

dell'11 settembre 1990

relativo all'attuazione delle misure complementari riservate ai titolari di contratti di magazzinaggio a lungo termine dei vini da tavola per la campagna 1989/1990

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1325/90<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 42, paragrafo 6,

considerando che le misure di sostegno del mercato vitivinicolo attuate non hanno dato tutti i risultati sperati; che sussiste pertanto la prima condizione prevista dall'articolo 42, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87 per l'adozione di misure complementari riservate ai titolari di contratti di magazzinaggio a lungo termine; che la seconda condizione, ossia il fatto che il prezzo rappresentativo rimanga per tre settimane consecutive inferiore al prezzo limite per l'intervento, potrebbe verificarsi per i vini da tavola di tipo A I, A II, R I e R II per il periodo di riferimento;

considerando che alla luce della situazione del mercato è opportuno avviare la distillazione di cui all'articolo 42, paragrafo 2 per un quantitativo che consenta di ridurre le scorte e nel contempo di risanare il mercato, condizioni, queste, indispensabili per una corretta gestione; che nella stessa prospettiva è opportuno permettere il magazzinaggio dei vini considerati, previsto allo stesso articolo, per una durata di 4 mesi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2721/88 della Commissione<sup>(3)</sup> modificato dal regolamento (CEE) n. 51/90<sup>(4)</sup> ha stabilito le modalità di applicazione delle distillazioni volontarie di cui agli articoli 38, 41 e 42 del regolamento (CEE) n. 822/87; che il regolamento (CEE) n. 2270/90 della Commissione<sup>(5)</sup> ha stabilito i prezzi e gli aiuti applicabili alla distillazione di cui all'articolo 42 del regolamento (CEE) n. 822/87 per la campagna 1990/1991;

considerando che i contratti di magazzinaggio devono essere stipulati in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1059/83 della Commissione, del 29 aprile 1983, relativo ai contratti di magazzinaggio per il vino da tavola, il mosto di uve, il mosto di uve concentrato e il

mosto di uve concentrato rettificato<sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2753/89<sup>(7)</sup>, che per poter tener conto dell'andamento della situazione del mercato è opportuno prevedere la possibilità di risolvere i contratti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

1. Le misure complementari di cui all'articolo 42, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87 si applicano per la campagna 1989/1990.
2. Per la campagna 1989/1990 i titolari di contratti di magazzinaggio a lungo termine per i tipi di vino da tavola A I, A II, R I e R II possono, conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2721/88:
  - a) procedere alla distillazione per un quantitativo di vino da tavola sotto contratto che ammonti fino al 3 % del quantitativo totale di vini da tavola da essi prodotti nel corso della campagna 1989/1990;
  - b) concludere uno o più contratti di magazzinaggio per un periodo di 4 mesi alle condizioni di cui al regolamento (CEE) n. 1059/83 per tutto o parte del quantitativo di vino da tavola sotto contratto eccedente la percentuale del 3 % del quantitativo totale di vino da tavola da essi prodotto nel corso della campagna 1989/1990.

#### Articolo 2

1. I contratti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b) sono conclusi entro e non oltre il 15 gennaio 1991.

Se il titolare di un contratto a lungo termine decide di avvalersi della possibilità di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b) per l'intero quantitativo di vino indicato nel contratto di magazzinaggio a lungo termine, l'organismo d'intervento può convalidare il vecchio contratto per un nuovo periodo, modificando le indicazioni in esso contenute.

2. Per i contratti di magazzinaggio di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), l'importo dell'aiuto è quello previsto per i contratti di magazzinaggio a lungo termine per la campagna 1989/1990.

<sup>(1)</sup> GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 132 del 23. 5. 1990, pag. 19.

<sup>(3)</sup> GU n. L 241 dell'1. 9. 1988, pag. 88.

<sup>(4)</sup> GU n. L 8 dell'11. 1. 1990, pag. 21.

<sup>(5)</sup> GU n. L 204 del 2. 8. 1990, pag. 48.

<sup>(6)</sup> GU n. L 116 del 30. 4. 1983, pag. 77.

<sup>(7)</sup> GU n. L 266 del 13. 9. 1989, pag. 21.